

## REGOLAMENTO (CE) N. 373/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

**che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, seconda frase e l'articolo 145, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. Dall'esperienza maturata nell'attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.
- (2) La canna da zucchero occupa il terreno per cinque anni o più e fornisce raccolti ripetuti, sicché potrebbe essere considerata una coltura permanente. A norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici destinate a colture permanenti non sono generalmente considerate «ettari ammissibili» ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto. L'articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, prevede l'ammissibilità delle colture permanenti nell'ambito del regime di pagamento unico quando la superficie in questione è oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio<sup>(3)</sup>, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico.

Pertanto, è opportuno che le superfici adibite alle suddette colture vengano considerate ammissibili senza che debba essere presentata una domanda presentata a titolo del regime per le colture energetiche. Occorre escludere la canna da zucchero dalla definizione di colture permanenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 aggiungendola all'elenco delle colture considerate pluriennali ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- (4) In conformità all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibra è consentita come uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico a partire dal 1° gennaio 2007. È necessario che la concessione dei pagamenti sia subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004.
- (5) Il testo dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004, che istituisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso dei produttori che, detenendo un numero anormalmente basso di unità di bestiame adulto (UBA) per una parte dell'anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l'attività agricola minima, contiene un errore. È necessario che tale obbligo intervenga quando l'anomalia si riferisce a numeri elevati di unità di bestiame adulto (UBA). Occorre pertanto rettificare di conseguenza la suddetta disposizione.
- (6) L'allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri interessati. Malta e Slovenia hanno comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tali Stati membri.
- (7) Poiché l'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, è opportuno prevedere che la modifica della disposizione relativa all'ammissibilità delle superfici coltivate a canna da zucchero al regime di pagamento unico si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 introduce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005, è necessario che la rettifica dell'articolo 30, paragrafo 5, si applichi a decorrere dalla stessa data.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.

- (9) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell'anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l'attività agricola minima.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

- 1) Alla tabella dell'articolo 2, lettera d), è aggiunta la riga seguente:

«1212 99 20	Canna da zucchero»
-------------	--------------------

- 2) All'articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (\*), in particolare dell'articolo 12.

(\*) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.»

- 3) All'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

- 4) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO  
«ALLEGATO II

**Numero di ettari di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003**

Stato membro e regioni	Numero di ettari
DANIMARCA	33 740
GERMANIA	301 849
Baden-Württemberg	18 322
Baviera	50 451
Brandeburgo e Berlino	12 910
Assia	12 200
Bassa Sassonia e Brema	76 347
Meclenburgo-Pomerania occidentale	13 895
Renania settentrionale-Vestfalia	50 767
Renania-Palatinato	19 733
Saarland	369
Sassonia	12 590
Sassonia-Anhalt	14 893
Schleswig-Holstein e Amburgo	14 453
Turingia	4 919
LUSSEMBURGO	705
FINLANDIA	38 006
Regione A	3 425
Regione B-C1	23 152
Regione C2-C4	11 429
MALTA	3 640
SLOVENIA	11 437
SVEZIA	
Regione 1	9 193
Regione 2	8 375
Regione 3	17 448
Regione 4	4 155
Regione 5	4 051
REGNO UNITO	
Inghilterra (altro)	241 000
Inghilterra (Moorland SDA)	10
Inghilterra (Upland SDA)	190
Irlanda del Nord	8 304»